

Quesito 1

Come deve comportarsi una lavanderia che opera all'interno di altre realtà produttive (es. alberghi) e che non ha ottenuto alcuna informazione da queste ultime circa i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro?

Necessario presupposto per la risposta al presente quesito sarebbe la conoscenza del tipo di contratto stipulato tra la lavanderia e le "altre realtà produttive (es. alberghi)" cui si fa riferimento. Supponendo la vigenza tra gli stessi di un contratto di appalto, il medesimo può certamente considerarsi compreso nell'ambito d'applicazione dell'art. 26 del T.U. sicurezza come modificato dal correttivo del 2009.

Tale testo normativo prevede che, nei casi di contratti di appalto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture che si svolgano in luoghi che si trovano nella disponibilità giuridica del committente, quest'ultimo sia tenuto a fornire informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale adempimento dovrebbe poi concretizzarsi nella redazione del DUVRI al fine di promuovere con tale strumento la cooperazione ed il coordinamento per la prevenzione e protezione.

L'obbligo di cui sopra non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che gli stessi non comportino rischi dovuti alla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nei casi, invece, in cui la centrale di committenza sia un'amministrazione pubblica che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori oppure che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori oppure nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige un DUVRI dei rischi standard che potrebbero derivare da quella specifica attività, mentre il soggetto presso cui verrà materialmente eseguito l'appalto sarà tenuto ad effettuare un documento di integrazione riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'appalto.

Già tale disposizione sarebbe sufficiente a comprendere come il committente (l'albergo nel nostro caso) sia tenuto, in collaborazione con il datore di lavoro appaltatore -ed eventualmente anche con il subappaltatore- alla individuazione e quindi all'impegno per l'eliminazione o quantomeno la riduzione al minimo dei rischi da interferenza.

Alla luce delle presenti considerazioni, sarebbe utile essere a conoscenza di alcune circostanze:

- se la lavanderia opera soltanto con alberghi e ristoranti, oppure se la sua attività comprende anche la collaborazione con enti di natura diversa, quali, ad esempio, ospedali o cliniche private; in base a ciò, la disciplina di riferimento relativa alla redazione del DUVRI, come visto, cambierebbe decisamente;
- se le attività di noleggio e di lavaggio sono effettuate congiuntamente e quindi sono oggetto di un medesimo servizio, oppure se vengono svolte separatamente, come due servizi differenti; in questo secondo caso si ipotizza che l'attività di fornitura potrebbe avere una durata non superiore a due giorni e quindi rientrando nei casi di esenzione per il committente dall'obbligo di redigere il DUVRI.

Tale documento, in ogni caso, andrà allegato al contratto d'appalto o d'opera e consegnato in copia, su richiesta, ai rappresentanti per la sicurezza.

Altra caratteristica del documento è che lo stesso è da vedersi in ottica dinamica, e quindi necessita un regolare aggiornamento con l'evoluzione dei lavori, servizi o forniture dedotti nel contratto.

Occorre però precisare, come ben fa la Cassazione (Cass., IV Sez. pen., 9 luglio 2009, n. 28197) in fase di interpretazione del secondo comma dell'art. 26, che i compiti del committente in tema di cooperazione con gli altri datori di lavoro coinvolti nel contratto d'appalto tra di loro stipulato, consistono nel contribuire attivamente, da entrambe le parti a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Tale osservazione per chiarire che l'obbligo di cooperare è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore; in sostanza il concetto di cooperazione non può assolutamente ricondursi alla necessità che il committente vada ad agire in supponenza dell'appaltatore ogni qualvolta che questi non rispetti le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori.

L'art. 26, inoltre, al comma 5, prevede che nei contratti in oggetto siano necessariamente indicati i costi, non soggetti a ribasso, per la sicurezza e che a tali dati possano accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

dall'inosservanza di tale disposizione scaturisce la nullità del contratto che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Fatte queste considerazioni, si può concludere che le informazioni ricercate dalla società proponente il quesito debbano necessariamente essere reperibili nel DUVRI che a sua volta dovrà trovarsi allegato al contratto stipulato con la realtà produttiva presso la quale presta il proprio servizio.

La Cassazione, comunque, chiarisce in diverse sue pronunce quale sia il concetto di rischio specifico, proprio dell'impresa appaltatrice, per la quale la normativa prevede l'esonero del committente: "... si tratta di rischi che impongono precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi, o che implicano la conoscenza di specifiche procedure o l'esecuzione di speciali tecniche. ... l'esonero riguarda esclusivamente i rischi specifici e tipici dell'impresa appaltatrice." (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 44881 del 21 dicembre 2010).

In subordine, il suddetto contratto dovrà, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei costi per la sicurezza dai quali inevitabilmente, se correttamente indicati, si dovrebbero riuscire ad individuare le singole voci di rischio, in particolare quelle riferite ai rischi da interferenza, oggetto esclusivo dell'attività di prevenzione del committente.

Le informazioni sui rischi specifici, di cui sopra, dovranno necessariamente essere rilasciate dal committente, in difetto si consiglia ai dipendenti di non accedere ai luoghi in cui si richiede l'esecuzione della prestazione.

Di certo una leva per l'ottenimento di tali informazioni, oltre e più che la "minaccia" di nullità dell'intero contratto sono le salate sanzioni per i soggetti che non rispettano le disposizioni dell'art. 26:

- il committente (datore di lavoro e dirigente) è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'art. 26, comma 1, lett. b);
- il committente (datore di lavoro e dirigente) è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell'art. 26, commi 2 e 3, primo periodo.